

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

art. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	3
3.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/01	6
3.1 - DIVIETO TEMPORANEO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 289-BIS C.P.P.	6
3.2 - PECULATO E PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI - ARTT. 314 E 316 C.P. INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (314 BIS C.P.), INTRODOTTI DALLA LA L. 8 AGOSTO 2024, N. 112	6
3.3 - MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ART. 316BIS C.P.	7
3.4 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ART. 316TER C.P.	7
3.5 - TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA - ART.640 , CO. 2 N.1 C.P.	8
3.6 - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ART. 640BIS C.P.	8
3.7 - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - ART. 640TER C.P.	9
3.8 - CONCUSSIONE - ART. 317 C.P.	9
3.9 - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO	10
3.10 - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - ART. 319TER C.P.	12
3.11 - PENE PER IL CORRUTTORE - ART. 321 C.P.	12
3.12 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - ART. 322 C.P.	12
3.13 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELL'UNIONE EUROPEA E DI STATI ESTERI - ART. 322BIS C.P. MOD. EX D.LGS. N. 156 DEL 4 OTTOBRE 2022	13
3.14 - RIPARAZIONE PECUNIARIA - ART. 322QUATER C.P.	13
3.15 - ABUSO D'UFFICIO - ART. 323 C.P., ABROGATO DALLA L. N.114/2024.	13
3.16 - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - ART. 346BIS C.P., MODIFICATO DALLA L. N. 114/2024.	14
3.17 - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - ART. 353 C.P. INTRODOTTI DA D.L.10 AGOSTO 2023 N.105	15
3.18 - TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE - ART. 353BIS C.P.	15
3.19 - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - ART. 356 C.P. E FRODE IN AGRICOLTURA ART. 2 L.898/1986	15
4.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
5.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	16
6.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	20
7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24

1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'obiettivo della presente sezione di Parte Speciale **(03)** del MOGC 231 è quello di individuare delle regole di condotta per scongiurare il rischio di commissione di **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- **Indicare le procedure** che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e partner della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", intende sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

Con questo obiettivo sono stati elaborati - nel presente documento - i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano quelli previsti nel Codice Etico e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore e quelli individuati nella Parte Generale del Modello.

A tal fine, in via generale, vengono previsti obblighi di fare e divieti, diretti a tutti i destinatari del MOGC 231.

In particolare:

- È **fatto obbligo** di
 - ~ rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali, oltre che le regole previste nel presente Modello.
- È **fatto divieto** di:
 - ~ porre in essere, dare causa o concorrere alla commissione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione vigente e, in particolare, i reati cd. presupposto di cui al Decreto 231/2001;
 - ~ violare in tutto o in parte le regole, i principi, le procedure aziendali e le regole previste nel Modello.

La violazione delle norme aziendali, incluse quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del **sistema disciplinare** illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, oltre che ai dipendenti, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni, agli Stakeholder ed ai Partner.

2.0 - Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo della presente sezione speciale è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Al fine di comprendere la natura ed i margini applicativi dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione sono riportate le indicazioni sui reati che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Per il diritto penale viene comunemente considerato “**Ente della pubblica amministrazione**” qualsiasi **persona giuridica che cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi**.

Sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

=

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d’Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP - COVIP

Regioni

=

Province

=

Comuni

=

Comunità montane e loro consorzi ed associazioni

=

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni

=

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

INPS – CNR – INAIL – INPDAI - ISTAT – ENASARCO – ASL - Enti e Monopoli di Stato – RAI

Unione europea e Stati esteri

=

Pubblici Ufficiali

L’elenco ha natura puramente esemplificativa.

Va precisato come le figure che assumono rilevanza nei reati contro la P.A. sono soltanto quelle dei “**Pubblici Ufficiali**” e degli “**Incaricati di Pubblico Servizio**”.

In particolare:

- **Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., sono pubblici ufficiali agli effetti della legge penale **“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”**.

Per quanto riguarda la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria non sono necessarie specificazioni particolari.

Il secondo comma definisce la nozione di “pubblica funzione amministrativa”: agli effetti della legge penale **“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”**.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi la nozione di “pubblica funzione” e quella di “servizio pubblico”.

Sono **“funzioni pubbliche”** le attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

Per fugare eventuali “casi dubbi”, è utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado non modesto, svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente, (segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

- Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si trova nell'art. 358 c.p. il quale dispone che **“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”**.

Per pubblico servizio deve intendersi **“una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”**.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico. La differenza è che in questo caso mancano poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della funzione pubblica.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle **attività svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio** con un soggetto pubblico (ad una AUSL/ASP), si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto non sia sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura del pubblico servizio, ma **sia necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico**.

La giurisprudenza ha individuato **indici rivelatori del carattere pubblicistico** dell'ente, quali:

- La sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici (ad es. il Comune);
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- L'apporto finanziario da parte dello Stato;
- L'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In sintesi: l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante, dunque, tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

3.0 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/01

Conoscere i reati dai quali può derivare la responsabilità dell'Ente, (in questo caso, della W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.), è essenziale per la loro prevenzione e, quindi per la tenuta dell'intero sistema di controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.

Per questa ragione, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati cd. presupposto richiamati dagli artt. 24. (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (concussione e corruzione) del d. lgs. n. 231/2001.

3.1 - Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione - art. 289-bis c.p.p.

Prima di entrare nel merito dei singoli reati è bene evidenziare una misura peculiare in tema di "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione", introdotte con l'art. 289-bis c.p.p.

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 c.p.p.

3.2 - Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui - artt. 314 e 316 c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (314 bis c.p.), introdotto dalla La L. 8 agosto 2024, n. 112

Il reato si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio**, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa, se ne **appropria**.

La pena prevista per tale reato è la **reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi**.

Si applica la minore pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituito (cd. peculato d'uso).

Esempio pratico

Allo stato il reato in esame non appare applicabile in concreto alla società.

Esempio teorico

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale (Ente Pubblico) per spese private.

Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, incorrendo nel diverso art. 316 c.p.

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000,00.

Per entrambe le fattispecie di cui agli artt. 314, comma 1 e 316 c.p. si applica la sanzione pecuniaria **fino a 200 quote** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La L. 8 agosto 2024, n. 112 - recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia - ha introdotto un nuovo reato nel Codice penale, nonché nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Si tratta del reato di **indebita destinazione di denaro o cose mobili**, che va ad inserirsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p. e che così recita: *“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Pertanto, il c.d. *“Decreto Carverì”* ha inserito la nuova fattispecie anche tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001.

Si precisa che – come per i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. - anche il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili rileverà, ai fini della responsabilità dell'ente, unicamente nell'ipotesi in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La sanzione pecuniaria prevista per l'ente, ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 231/2001 sarà, dunque, la medesima prevista per il peculato, fino a duecento quote.

3.3 - Malversazione di erogazioni pubbliche - art. 316bis c.p.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto **finanziamenti o contributi** da parte dello Stato o dell'Unione Europea, **non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.**

La pena prevista per il reato in oggetto è la **reclusione da sei mesi a quattro anni.**

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

*al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

Se tale reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **500 quote.**

Esempio pratico

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per acquisti di altri servizi o beni).

3.4 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316ter c.p.

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di **documenti falsi** o mediante l'omissione di informazioni dovute – **si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni**.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-*bis*), non importa l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il reato in esame è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, si configura infatti solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato di cui all'art. 316-*ter* c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato.

Si pensi, ad esempio, ad eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

Se tale reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **500 quote**.

3.5 - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea - art.640 , co. 2 n.1 c.p.

Il reato (modificato con il d.lgs. 75/2020) si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli **artifici o raggiri** tali da indurre taluno in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena prevista è quella della reclusione da **sei mesi a tre anni** e della multa da 51 Euro a 1.032 Euro.

La pena è della reclusione da **uno a cinque anni** e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità
- 2 *bis*) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Se tale reato è commesso in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1) o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **500 quote**.

Esempio pratico

Nella predisposizione della documentazione predisposta per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica ovvero in fase di contrattazione privata con la P.A. si induce in errore il contraente pubblico in ordine alle qualità dell'offerente ovvero alle prestazioni offerte. Lo stesso reato si può configurare allorché, in sede di esecuzione di un rapporto, vengano indicate e rendicontate prestazioni invero mai erogate, ovvero servizi o opere mai consegnate ai clienti, così da fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere un ingiusto profitto.

3.6 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640*bis* c.p.

Tale fattispecie (modificata da ultimo nel febbraio del 2022) si configura allorché si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da **reclusione da due a sette anni** e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda **contributi, finanziamenti, mutui agevolati** ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

*al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

Se tale reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **500 quote**.

Esempio pratico

Si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p. con la differenza che, in questo caso, la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

3.7 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico - Art. 640ter c.p.

Il reato si configura nel caso in cui, **alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni** e con la multa da 51 a 1.032 Euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'articolo 640ter è stato di recente modificato, con un innalzamento della pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro ove ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovverosia se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Infine, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 Euro.

Se tale reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**.

Esempio pratico

Una volta ottenuto un finanziamento, si può immaginare che personale dell'azienda violi il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.8 - Concussione - Art. 317 c.p.

Il reato si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio**, abusando della sua posizione, **costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli**.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dodici anni (così come modificato dall'art.3 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 317 c.p.).

Questo reato ai fini del d.lgs. 231/2001 ha applicazione rara, essendo limitato alle ipotesi in cui la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**.

Esempio pratico

Allo stato il reato in esame non appare applicabile in concreto all'Ente.

Esempio teorico

1. Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda.
2. Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

3.9 - Corruzione per l'esercizio della funzione – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il delitto si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**, riceve indebitamente per sé o per altri, **denaro o altri vantaggi** o ne accetta la promessa.

Al contrario, nella concussione il privato (cd. concusso) è “costretto” dalla condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, a dare o promettere indebitamente una qualche utilità.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da tre a otto anni (modificato ex art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019).

In caso di commissione di tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **200 quote**.

Esempio

Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, **per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri**, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa

La pena prevista per tale delitto è la reclusione **da sei a dieci anni**, (ex art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015).

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Se questa fattispecie è aggravata ai sensi del 319-bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, su applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Esempio pratico

1. Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di beni ovvero di presidi di una determinata azienda ottenendo da quest'ultima denaro o altri beni/utilità per sé o per i suoi cari.
2. Ufficiale della G.d.F. che per soprassedere su irregolarità accertate nei bilanci della società accetta in cambio il pagamento di compensi non dovuti.

Art.319bis CircoStanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art.319quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato è la reclusione **da sei a dieci anni e sei mesi**, (dall'art.1 dal d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020). Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione **fino a tre anni**, ovvero con la reclusione **fino a quattro anni** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da **300 a 800 quote**.

*al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

Esempio pratico

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Note

L'art.2 modifica l'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena: "nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno".

L'art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti: "nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato".

L'Art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti : Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

L'Art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione:

All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

3.10 - Corruzione in atti giudiziari - art. 319^{ter} c.p.

Il reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un **procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale**, (con tale non intendendosi solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

La pena prevista per tale reato è la reclusione **da sei a dodici anni** (ex art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015).

Se dal fatto deriva la ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se l'ingiusta condanna alla reclusione è superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 600 quote**, nell'ipotesi del primo comma.

Nel caso in cui venga integrata l'ipotesi prevista al secondo comma si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**.

Esempio pratico

Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o una lista testimoniale, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.

3.11 - Pene per il corruttore - art. 321 c.p.

Le stesse pene previste dagli Artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

3.12 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.

Il reato rappresenta una anticipazione della soglia di punibilità del reato di corruzione.

Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, (offerta o promessa di denaro o altra utilità), la corruzione non si perfeziona perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta.

Il reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **200 quote** se si ricade nelle ipotesi previste ai commi 1 e 3.

Se invece, si ricade nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 4 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 600 quote**.

Esempio pratico

Si confronti il caso indicato per il reato di corruzione, immaginando il rifiuto dell'offerta da parte del pubblico ufficiale.

3.13 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri - Art. 322^{bis} c.p. mod. ex D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022

Si riporta il testo dell'Art. 322^{bis} c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022:

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

*al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio pratico

Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate.

3.14 - Riparazione pecuniaria - art. 322^{quater} c.p.

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319^{ter}, 319^{quater}, 320, 321 e 322^{bis}, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

3.15 - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p., abrogato dalla L. n.114/2024.

Si segnala l'avvenuta *abolitio criminis* del reato in virtù dell'abrogazione disposta dal Legislatore per mezzo dell'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

3.16 - Traffico di influenze illecite - art. 346bis c.p., modificato dalla L. n. 114/2024.

A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis, rubricato: “*traffico d'influenze illecite*”.

Tale previsione era originariamente volta a punire chi si offriva di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro.

Tale fattispecie si differenziava dal delitto di millantato credito, di cui all'art. 346 c.p., integrato allorché il reo millanta, ossia esalta, un rapporto in realtà inesistente con un soggetto pubblico.

L'art. 346-bis c.p. è stato successivamente modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019, che ne ha previsto l'aumento della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa legge ha abrogato il reato di millantato credito art.346 c.p., la cui condotta si riteneva ormai riconducibile ad altre fattispecie del codice penale, tra cui gli artt. 346 bis c.p. o 640 c.p.

Tuttavia, la nuova L. n. 114 del 9 agosto 2024 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 agosto – ha nuovamente modificato il testo dell'art. 346 bis c.p., stabilendo che, per configurare il reato, le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate e non meramente vantate, oltre a dover essere reali e non semplicemente asserite. Ciò avrà evidentemente conseguenze anche con riferimento a tutte quelle condotte originariamente riconducibili al delitto di millantato credito (abrogato già nel 2019) e che, in seguito alla L. 114/2024, dovranno essere eventualmente sussunte sotto una diversa fattispecie incriminatrice, quale, ad esempio, il delitto di truffa ex art. 640 c.p.

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato dell'art. 346 bis c.p.: “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”

In seguito alla Riforma, l'utilità, data o promessa, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica, escludendo vantaggi sociali, politici o sessuali.

Inoltre, la condotta consistente nel farsi dare o promettere indebitamente denaro o altri benefici economici può avere due finalità:

- la prima è la remunerazione di un pubblico ufficiale in relazione alle sue funzioni;
- la seconda è la realizzazione di un'altra mediazione illecita: definita come l'attività volta a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, da cui può derivare un vantaggio indebito.

Perché il reato si configuri, è richiesto il dolo intenzionale.

3.17 - Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105

Tale ipotesi di reato si configura quando, in un procedimento complesso con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta del contraente, con mezzi fraudolenti si cerca di impedire o turbare il regolare svolgimento della gara o di allontanare offerenti.

Il reato si configura anche quando questi mezzi fraudolenti sono messi in atto in altre circostanze che portano alla gara, o anche fuori di questa.

Se questi mezzi fraudolenti sono messi in atto da persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti la reclusione da sei mesi a cinque anni è innalzata da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032 è portata da euro 516 a euro 2.065.

Nel caso di **licitazioni private per conto di privati**, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata le pene sono ridotte alla metà.

3.18 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353bis c.p.

Il reato si configura quando con condotte fraudolente si interviene nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando.

Le condotte fraudolente possono essere messe in atto con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando.

Si tenta di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.

3.19 - Frode nelle pubbliche forniture - art. 356 c.p. e frode in agricoltura art. 2 L.898/1986

L'articolo 356 c.p., rubricato "Frode nelle pubbliche forniture", è stato di recente inserito nel corpo dell'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 dal d.lgs. 75/2020.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di **frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali** indicati all'art. 355 c.p., (inadempimenti di contratti di **pubbliche forniture**).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 103,00.

Per entrambe le fattispecie si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

Esempio pratico

Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico. (Fattispecie relativa alla fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto).

4.0 - Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, in relazione all'attività principale svolta da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l., le Aree Sensibili identificate dal Modello 231 nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale:

Attività Sensibili

1. Qualsiasi forma di instaurazione di **rapporti contrattuali con la P.A.**

A titolo d'esempio, si considerino tutti i processi di autorizzazione, aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, rapporti con Enti previdenziali.

2. Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza, personale ispettivo, Polizia di Sicurezza, Polizia Giudiziaria o Amministrativa.

3. Attività relative alla gestione degli **acquisti, delle consulenze e delle liberalità.**

4. Attività che riguardano la gestione di **verifiche e ispezioni.**

5. Attività che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione o di erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.

A titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di *finanziamenti* agevolati per interventi formativi, finanziamenti a clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. (pensioni, etc.);

6. Attività che comportino la gestione dei servizi informatici.

7. Gestione dei Flussi Finanziari.

8. Assegnazione e gestione di incarichi e consulenze.

9. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

5.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela:

▪ **Ufficio Acquisti e Gestione commesse**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti e per l'approvvigionamento dei beni e servizi

• **Legale rappresentante**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della Clientela

▪ **Ufficio Commerciale**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio del segmento Retail su tutto il territorio

▪ **Servizio Amministrazione e Controllo**

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza

▪ **Ufficio Gare e Appalti**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni

▪ **Responsabile Tecnico**

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare della società

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le "Aree a Rischio Reato" suddivise in:

AREE RISCHIO "REATO DIRETTO"

Nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.

AREE A RISCHIO "STRUMENTALI"

Alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato diretto" sono stati individuate le principali "attività sensibili", ossia quelle attività, all'interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Di seguito un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico.

AREE A RISCHIO REATO DIRETTO

Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A. / Contrattazione privata

Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a:

- gare/appalti indette per l'affidamento dei servizi
- rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (e.g. Prefetto/GdF) per la stipula di contratti di servizio.
- Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.
- Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze
- Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi
- Rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell'Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente

Raccolta e trasporto di rifiuti

Si tratta dell'attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti organici

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori

Relazioni esterne ed istituzionali

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Ospedali)

Area fiscale

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti

- Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta)

Affari legali

- Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinnanzi alle autorità

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie

- Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio anche attraverso l'ausilio di legali esterni

Gestione erogazioni pubbliche

- Gestione delle domande avente ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici nonché collazione e predisposizione della documentazione a supporto della domanda

- Gestione dell'utilizzo dei finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici conseguiti dalle competenti autorità nazionali e comunitarie

- Gestione dell'attività di rendicontazione delle attività svolte all'ente pubblico erogatore

- Gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti

Gestione dei trattamenti

Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente,

previdenziali del personale

dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali

Gestione della salute e sicurezza

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche)

- Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Gestione delle problematiche ambientali

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative e di attività riguardanti notifiche per nuovi impianti)

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari)

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Amministrazione

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

dagli

AREA A RISCHIO C.D.
“STRUMENTALI”

SISTEMI INFORMATIVI
 FINANZA E TESORERIA
 CONTABILITÀ FORNITORI
 CONTABILITÀ CLIENTI
 GESTIONE OMAGGI E REGALIE
 ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al **Referente 231** dall’Organismo di Vigilanza e altri organi di controllo della società per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

6.0 - Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i **principi** che informano sia le specifiche procedure interne dell’azienda che le migliori prassi seguite, relative a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le **regole di condotta** che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Con il presente MOG 231, viene stabilito che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

PRINCIPI

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società e dentro i limiti delle eventuali deleghe o procure.

La struttura aziendale, compatibilmente con le dimensioni di piccola impresa ed il limitato organigramma, è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di **formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli** richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- **Conoscibilità** all’interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo).
- Chiara e formale **delimitazione dei ruoli**, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.
- Chiara descrizione delle **linee di riporto**.

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **separatezza**, ovverosia una **distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che avvia il processo, il soggetto che lo esegue ed il soggetto che controlla;**
- la **tracciabilità**, per iscritto, di ciascuna fase rilevante;
- un adeguato livello di **formalizzazione;**
- che i **sistemi premianti** e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non

siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure, autorizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di **autonomia gestionale** per natura di spesa e di impegno.

Si intende per “**delega**” quell’atto interno di **attribuzione di funzioni e compiti**, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “**procura**” il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei **poteri di rappresentanza** nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le funzioni/i soggetti che intrattengono per conto della Unica System s.r.l. rapporti con la P.A. devono essere individuate e dotate di delega formale in tal senso; medesima previsione va rispettata da organi sociali, dipendenti, consulenti e, in generale, tutti gli *stakeholder*.
- Le deleghe devono coniugare ciascun **potere di gestione** alla relativa responsabilità e ad una **posizione adeguata nell’organigramma**, nonché essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.
- Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale.
- Il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una **lista riepilogativa** di tutti Responsabili/Stakeholder autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e renderla disponibile a tutti i dipendenti, ovvero pubblicarla sull’Intranet aziendale o strumento analogo.
- Ai **Collaboratori esterni e Partner che intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell’azienda**, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall’azienda stessa, con apposita clausola contrattuale.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico:

- a. i poteri del delegato;
- b. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

L’**Organismo di Vigilanza** verifica periodicamente, con il supporto delle eventuali altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – ma anche ai collaboratori esterni, partner, consulenti, anche in forza di apposite clausole contrattuali (cd. clausola 231).

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, (artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni dei principi procedurali e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgono un ente della Pubblica Amministrazione, ai Destinatari è fatto **ESPRESSO DIVIETO DI:**

1. effettuare **elargizioni in danaro** a pubblici funzionari;
 2. distribuire **omaggi e regali** al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda.
 3. **Gli omaggi consentiti non devono superare il valore di Euro 150,00.** Le liberalità che superano tale valore devono essere interpretate come *sponsorizzazioni* e pertanto devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
 4. accordare **vantaggi di qualsiasi natura** in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
 5. **ricevere danaro, doni** o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con WEM-WASTE Engineering Management s.r.l. e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
 6. eseguire prestazioni o riconoscere **compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner** che non siano giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
 7. presentare **dichiarazioni non veritiere** a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati,
 8. **le dichiarazioni rese** ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo **elementi veritieri** e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
 9. **destinare eventuali somme** ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari **per scopi diversi** da quelli a cui originariamente erano destinati;
 10. **accedere alla rete informatica aziendale in assenza** del proprio user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza;
 11. mettere in atto o favorire operazioni in **conflitto di interesse** dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;
 12. effettuare prestazioni in favore dei **Consulenti e dei Partner** che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 13. effettuare comunque **dichiarazioni o attestazioni non veritiere** ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, e creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico;
- alle **ispezioni** giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, **dando avviso dell'avvio.**
14. **dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'ODV.** Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali.

Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto.

Ai **Collaboratori esterni e Partner** che materialmente intrattengono **rapporti con la P.A.** per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale.

Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale.

L'**Organismo di Vigilanza** deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari, devono conoscere e rispettare:

- **la normativa italiana applicabile alle attività svolte;**
- **il Codice Etico Aziendale;**
- **il presente Modello;**
- **Procedura P-05** (Rapporti con P.A.), **P-02** (approvvigionamento), **P-06** (Rapporti con enti di P.S.), **P-07** (formazione bilancio), **P-04** (vendita servizi), **le procedure e le linee guida aziendali** nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tale proposito la società deve essere dotata di **strumenti organizzativi** (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.
- In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:
- Individuazione all'interno di ciascun processo, del **oggetto che lo promuove** (impulso decisionale), del soggetto che lo **esegue**, colui che lo **conclude**, e del soggetto che lo **controlla**
- Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, devono essere realizzati i seguenti **presidi di controllo**:

- **Distribuzione delle responsabilità** e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- **Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA.** in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio;
- **Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato** con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- Attività di **reporting all'OdV** di eventuali situazioni di irregolarità.

7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 sono i seguenti:

- **Monitorare sul rispetto delle procedure interne** per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Condurre sulla base dei flussi informativi ricevuti verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute.
- Proporre, ove necessario, che vengano **aggiornate le procedure aziendali**.

Con riferimento a tale punto, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

- Esaminare eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSO INFORMATIVI VERSO L'ODV: ogni sei mesi, salvo comunicazione di evento rilevante ex D.lgs. 231/2001, ovvero di altra rilevante/fondata segnalazione.

VERIFICA DELL'ODV: una sei tre mesi, salvo i casi in cui venga comunicato insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione.